

TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI LATINA
REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
SEZIONE PRIMA CIVILE

in composizione monocratica in persona del Giudice dott.ssa Maria Vittoria Fuoco, ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado iscritta al Ruolo Generale dell'anno 2005 vertente

TRA

di e M. s.n.c., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, e P' M. elettivamente domiciliati in, presso lo studio dell'avv. e rappresentati e difesi dagli avv. Roberto Di Napoli, per procura a margine dell'atto di citazione

- attori -

E

BANCA s.p.a., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, elettivamente domiciliata in , Via , n. 46, presso lo studio dell'avv. e rappresentata e difesa dall'avv. come da procura generale alle liti

- convenuta -

NONCHE'

elettivamente domiciliata in , Viale , presso lo studio dell'avv. che la rappresenta e difende per procura a margine della comparsa di costituzione

C. D., C. B. E C. S.

Oggetto: bancario

Conclusioni delle parti: all'udienza dell'11.10.2016 le parti precisavano le conclusioni riportandosi a quelle rassegnate nei propri atti di giudizio, in tutti gli scritti difensivi e nelle osservazioni all'elaborato peritale depositato dal ctu.

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

1. Con la domanda introduttiva di giudizio la S. s.n.c., M. P. e A. C. esponevano che a maggio 1999 la S. s.n.c. aveva stipulato con, successivamente, il contratto di conto corrente di corrispondenza n., successivamente n., beneficiando di un affidamento inizialmente di £ 30.000.000 e, successivamente, di € 92.963,00 nonché di anticipazioni mediante sconto di effetti inizialmente per £ 100.000.000 e, successivamente di € 51.646,00; che A. e M. P. avevano prestato garanzia fideiussoria per le obbligazioni della S.; che nel corso del rapporto la banca aveva applicato interessi debitori ultralegali, spese e commissioni non concordate, procedendo ad una illegittima capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi; che la banca aveva indebitamente variato il tasso di interesse passivo applicato in corso di rapporto, applicando così interessi usurari; che per oltre un anno, da febbraio 2001 a novembre 2002, l'istituto di credito aveva illegittimamente addebitato sul conto oneri di varia natura relativi al regolamento di prodotti derivati *interest rate swap*, per l'importo complessivo di € 40.000,00 in assenza di pattuizioni; che gli attori, sotto le pressioni dell'istituto di credito che minacciava di intraprendere azioni giudiziarie per il recupero delle somme dovute quale saldo passivo di conto corrente, in data 19.12.2003, avevano sottoscritto un piano graduale di rientro chiedendo alla banca la concessione di finanziamenti temporanei, assicurando il pagamento di somme non dovute anche con rilascio di pagherò- cambiari per complessivi € 140.000,00; che tale piano di rientro costituiva un *escamotage* per eludere l'applicazione delle norme imperative di cui agli artt. 1283, 1284 e 1815 c.c. atteso che né alla data del 19.12.2003 né alla data del 30.12.2004, quando la banca aveva diffidato gli istanti all'immediato pagamento della somma di € 125.417,63, con una condotta contraria a



buona fede, vi era un effettivo debito a carico della società attrice, risultando il credito vantato dalla banca il risultato di addebiti privi di valida pattuizione.

Chiedevano di accertare che la convenuta, senza alcuna valida pattuizione, aveva addebitato alla società attrice importi non dovuti condannandola alla restituzione di tali somme, oltre interessi legali; accertare la nullità delle fideiussioni rilasciate; accertare la nullità per violazione degli artt. 1283, 1284 e 1344 c.c. del contratto del 19.12.2003 con cui erano stati previsti finanziamenti temporanei. In via subordinata chiedevano di accertare che nessuna somma era dovuta alla convenuta ovvero che il suo credito era di importo inferiore ad € 125.417,63 e di annullare il contratto del 19.12.2003 in quanto viziato da violenza e/o dolo.

 Banca s.p.a., citata per l'udienza del 20.07.2005, si costituiva con comparsa depositata in data 16.09.2005 con cui esponeva che gli attori in data 16.12.2003 avevano sottoscritto un accordo transattivo con espresso riconoscimento del loro debito per un ammontare di € 139.332,01 con conseguente impossibilità per gli stessi di sollevare le contestazioni avanzate in citazione; che doveva escludersi l'annullabilità dell'accordo del 16.12.2003 che gli attori si erano liberamente e volontariamente determinati a concludere, non essendo stati destinatari di alcuna minaccia e non essendo stato prospettato il conseguimento di alcun vantaggio ingiusto da parte della banca e non essendo ravvisabile alcun artificio e raggiro posto in essere dall'istituto di credito per indurli alla stipula dell'accordo; che l'accordo non poteva considerarsi in frode alla legge atteso che con lo stesso la banca, che ben avrebbe potuto agire esecutivamente per il pagamento delle somme che le spettavano, si era limitata, previo riconoscimento del debito e rilascio di garanzia cambiaria, a concedere una dilazione nel pagamento.

Concludeva chiedendo il rigetto della domanda e la conferma dell'ammontare del credito vantato nei confronti degli attori in ragione di € 133.868,38 alla data del 13.04.2005, con emissione di ordinanza ingiunzione *ex art. 186 ter c.p.c.* provvisoriamente esecutiva per il pagamento di tale importo.

All'udienza del 27.04.2006 veniva dichiarata l'interruzione del giudizio a seguito del decesso dell'attore, A. C. e gli attori, S. s.n.c. e M. s.n.c. provvedevano a riassumere il giudizio anche nei confronti degli eredi di A. C. P. .



....., D....., B..... e S....., notificando il ricorso in riassunzione impersonalmente e collettivamente agli eredi del deceduto in data 3.02.2007.

All'udienza del 19.02.2013 si costituiva P..... che eccepiva l'estinzione del giudizio, osservando che la notifica del ricorso in riassunzione era stata effettuata ai sensi dell'art. 330 c.p.c., nonostante fosse decorso più di un anno dalla morte di A..... C....., che era deceduto nel 2005.

Veniva quindi disposta la rinnovazione della notifica del ricorso in riassunzione cui provvedevano gli attori.

2. Tanto esposto deve essere preliminarmente disattesa l'eccezione di estinzione del giudizio sollevata, dapprima, dalla difesa di P..... B....., coerede di A..... C....., nei cui confronti gli attori, S..... e M..... P..... hanno provveduto a riassumere il giudizio e, poi, da..... Banca s.p.a. che deve, invero, ritenersi avervi rinunciato anche alla luce delle deduzioni svolte negli scritti difensivi conclusivi relative unicamente al merito della controversia.

Al riguardo deve in primo luogo evidenziarsi che, conformemente al consolidato orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità, ai fini della tempestività della riassunzione, occorre fare riferimento alla data del deposito del ricorso presso la cancelleria del giudice *“siché una volta eseguito tempestivamente tale adempimento, quel termine non gioca più alcun ruolo, atteso che la fissazione successiva, ad opera del medesimo giudice, di un ulteriore termine, destinato a garantire il corretto ripristino del contraddittorio interrotto nei confronti della controparte, pur presupponendo che il precedente termine sia stato rispettato, ormai ne prescinde, rispondendo unicamente alla necessità di assicurare il rispetto delle regole proprie della vocatio in ius”* (cfr. Cass. n. 4297/2004 e Cass. sez. unite n. 14854/2006).

Tanto premesso si osserva che, dichiarata all'udienza del 27.04.2006 la morte dell'attore, A..... C....., con conseguente interruzione del giudizio, l'estinzione del processo deve ritenersi impedita dal tempestivo deposito del ricorso in riassunzione, avvenuto in data 27.10.2006, nel rispetto del termine di sei mesi previsto dalla disposizione di cui all'art. 305 c.p.c. nel testo applicabile *ratione temporis*, a nulla rilevando la nullità della notifica eseguita agli eredi collettivamente ed impersonalmente presso l'ultimo domicilio del *de cuius*, sebbene fosse già decorso più di un anno dalla morte di A..... C.....



Ciò posto va rilevato che gli attori hanno depositato la documentazione da cui risulta che gli stessi hanno ottemperato all'ordine di rinnovazione della notifica del ricorso in riassunzione impartito dal giudice, provvedendo nel rispetto del termine assegnato a notificare, in data 22.04.2014, a D. e S. C. il ricorso in riassunzione per l'udienza del 17.07.2014, considerato che il termine di legge assegnato a tal fine all'udienza del 23.01.2014 dal GOT deve ritenersi riferito al termine a comparire di cui all'art. 163 *bis* c.p.c., pari a sessanta giorni prima la data dell'udienza, venendo in rilievo un giudizio introdotto in data antecedente l'1.03.2006, al quale non è, dunque, applicabile la riforma di cui alla legge n. 263/2005.

Va quindi rilevato che, non andata a buon fine la notifica del ricorso in riassunzione nei confronti della coerede, B. C., per irreperibilità della stessa, la notifica è stata rinnovata nel rispetto del termine assegnato del 27.12.2014, risultando dalla documentazione prodotta che gli attori hanno consegnato all'ufficiale giudiziario il plico da notificare il 24.12.2014 e che la notifica si è successivamente perfezionata.

Nessuna notifica doveva invece essere eseguita nei confronti di P. B. in quanto costituita.

3.1. Ciò posto si osserva che con l'atto introduttivo di giudizio gli attori hanno sollevato diverse contestazioni alla pretesa creditoria della controparte, osservando che nel corso del rapporto di conto corrente bancario, di cui la S. s.n.c. era titolare e rispetto al quale A. C. e M. P. avevano prestato garanzia fideiussoria, erano stati applicati dalla banca interessi passivi e commissioni di massimo scoperto non concordate, procedendo ad una loro indebita capitalizzazione trimestrale.

A fronte di tali censure, la banca convenuta ha osservato che gli istanti in data 19.12.2003 avevano concluso con l'istituto di credito convenuto un accordo transattivo con cui si erano riconosciuti debitori della somma di € 139.332,01 quale scoperto di conto corrente a quella data, così che non potevano essere esaminate nel merito le censure sollevate dagli attori, essendo l'accordo raggiunto preclusivo di ogni contestazione.

Al riguardo si osserva che dalla documentazione in atti risulta che le parti in data 19.12.2003 avevano sottoscritto un atto in cui gli istanti, dopo aver dato atto del fatto che la S. s.n.c. era titolare del conto corrente n. 6100, sul quale erano in



essere un finanziamento di € 92.963,00 utilizzabile per elasticità di cassa e di € 51.645,00 utilizzabile a fronte dell'accreditamento di effetti salvo buon fine e che l'esposizione ammontava ad € 139.332,01, quale scoperto di conto, "importo per il quale ci riconosciamo ad ogni effetto debitori, ogni eccezione e riserva rimossa" e che A^{tt} C^{on} e M^{er} P^{re} avevano prestato garanzia fideiussoria in relazione a tale esposizione entro il limite di € 188.507,00, avevano dichiarato di non avere più necessità di utilizzare i precedenti fidi, e avevano richiesto la concessione di finanziamenti temporanei per € 10.000,00 valido sino al 30.12.2003, € 10.000,00, valido sino al 30.01.2004, € 5.500,00 valido sino al 29.02.2004, sette finanziamenti per € 11.000,00 ciascuno validi con scadenza mensile dal 30.03.2004 al 30.10.2004, per € 19.000,00 valido sino al 30.11.2004 e per € 17.900,00 valido sino al 30.12.2004, per i quali si erano obbligati al pagamento di interessi al tasso del *prime rate* istituto maggiorato di 2 punti da contabilizzare trimestralmente, impegnandosi a versare la somma di € 10.000,00 entro il 30.12.2003, € 10.000,00 entro il 30.01.2004, € 5.500,00 entro il 29.02.2004, la somma di € 77.000,00 per sette mensilità di € 11.000,00 ciascuna, con scadenza mensile dal 30.03.2004 al 30.10.2004, la somma di € 19.000,00 entro il 30.11.2004 ed € 17.900,00 entro il 30.12.2004, oltre gli interessi come sopra indicati (*prime rate* istituto maggiorato di 2 punti) con capitalizzazione trimestrale. A maggior garanzia dell'impegno di rimborso erano stati rilasciati pagherò cambiari per complessivi € 140.000,00 con scadenza in bianco dalla C^{on} C^{on} - avallati dal C^{on} C^{on} e dalla P^{re} C^{on}. Le parti avevano, quindi, espressamente stabilito che "la presente proposta non costituisce novazione dell'originaria obbligazione" (cfr. all. 3 di parte attrice).

Ciò posto deve in primo luogo escludersi che con tale atto le parti abbiano concluso un accordo transattivo, mancando, come evidenziato da parte degli attori, l'elemento caratterizzante la transazione costituito da reciproche concessioni effettuate dalle parti dell'accordo.

L'atto in esame prevede piuttosto un piano di rientro con cui la S^{oc} C^{on} - s.n.c. e i suoi fideiussori, A^{tt} C^{on} e M^{er} P^{re}, si erano impegnati al pagamento esattamente della somma risultante quale saldo passivo del conto corrente intestato alla società in dodici rate mensili, ciascuna dell'importo indicato nel piano di rientro. Assume infatti rilievo la piena corrispondenza delle somme indicate quale oggetto dei "finanziamenti temporanei" con le somme che mensilmente gli istanti dovevano pagare alla banca, maggiorate



di interessi al tasso del *prime rate* istituto aumentato di due punti, la piena corrispondenza della scadenza dei singoli finanziamenti con le scadenze entro le quali dovevano essere eseguiti i singoli pagamenti in restituzione ed il fatto che la somma degli importi dovuti corrisponde al saldo passivo del conto corrente alla data del 19.12.2003 in cui era stato sottoscritto l'atto di cui si discute.

In altre parole con l'atto in questione nessuna concessione era stata fatta alla ~~banca~~ ~~banca~~ ai suoi fideiussori che si erano impegnati a restituire esattamente la stessa somma risultante quale saldo passivo di conto corrente, trovando peraltro la rateizzazione del pagamento, in dodici scadenze mensili, il suo corrispettivo negli ulteriori interessi dovuti senza che alcun finanziamento fosse stato effettivamente erogato agli istanti.

Tale interpretazione trova, peraltro, conferma nelle deduzioni difensive svolte dalla stessa banca convenuta da cui si evince che l'atto del 19.12.2003 costituiva un piano di rientro.

3.2. Tanto chiarito in ordine al significato dell'atto del 19.12.2003 ed escluso il carattere novativo del piano di rientro in parola, alla luce di quanto espressamente previsto, deve essere evidenziato che, conformemente all'orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità, *"una clausola la natura transattiva, perché non è stata ravvisata alcuna reciproca rinuncia delle parti alle rispettive pretese al fine di prevenire una lite, e quella novativa, non essendosi prodotto alcun effetto estintivo delle obbligazioni preesistenti ne' alcun mutamento nel quadro della regolamentazione degli interessi delle parti, salva la previsione di una dilazionata scansione temporale ai fini dell'adempimento, non può farsi discendere dalla rilevata natura ricognitiva del piano di rientro la intangibilità delle clausole negoziali affette da nullità. Con il predetto piano le condizioni negoziali preesistenti non hanno subito alcuna trasformazione o sostituzione. Non può, pertanto, essersi realizzato "l'effetto preclusivo di ogni successiva contestazione" (...) in quanto incompatibile con la natura ricognitiva dell'atto. A tale riguardo non può confondersi l'esigenza di definire i rapporti di dare-avere tra le parti, anz'altro sottesa al piano di rientro ma qualificabile esclusivamente come intento soggettivo, con la volontà espressa ed oggettivizzata in un negozio transattivo o novativo volto a realizzare tale intento con l'estinzione delle obbligazioni in precedenza assunte e la sostituzione delle stesse con un regolamento d'interessi mutato. Tale effetto è del tutto estraneo alla ricognizione di debito all'interno della quale, secondo l'opzione interpretativa assunta dal giudice del merito, deve essere ricondotto il predetto piano. Al riguardo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità afferma che "La ricognizione di debito, al pari della promessa di pagamento, non costituisce autonoma fonte di obbligazione, ma ha soltanto effetto*



conservativo di un preesistente rapporto fondamentale" (ex multis Cass. 4019 del 2006), rispetto al quale mutano soltanto le regole dell'onere della prova mediante l'astrazione processuale, senza, tuttavia, modificazioni interne all'assetto negoziale preesistente". In particolare, qualificato il piano di rientro concordato tra le parti come atto ricognitivo, ed esclusa l'efficacia estintiva sulle condizioni contrattuali del rapporto preesistente, deve ritenersi validamente sollevata l'eccezione di nullità delle clausole contrattuali da parte dei correntisti e dei garanti (cfr. Cass. n. 19792 del 19.09.2014).

4. Da quanto sopra consegue che devono essere disattese le deduzioni difensive svolte da parte convenuta, secondo la quale non potrebbero essere esaminate nel merito le eccezioni di nullità sollevate dagli attori in ordine al rapporto di conto corrente.

In particolare, deve essere esaminata la domanda proposta dagli istanti che hanno evidenziato la nullità del tasso di interesse ultralegal applicato in assenza di una pattuizione contenuta nel contratto concluso a maggio 1999 in violazione dell'art. 1284 c.c..

Invero, deve ritenersi che tale specifica deduzione svolta dagli attori nell'atto di citazione sia fondata in quanto non è stata specificamente contestata dalla convenuta.

Ne consegue che il saldo del rapporto di conto corrente deve essere determinato applicando il tasso sostitutivo previsto dall'art. 117 TUB.

Conformemente a quanto previsto dal citato art. 117, primo e quarto comma, TUB i contratti bancari devono essere conclusi per iscritto e *"indicano il tasso di interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati, inclusi, per i contratti di credito, gli eventuali maggiori oneri in caso di mora"*. In caso di inosservanza della disposizione di cui al quarto comma si applicano *"il tasso nominale minimo e quello massimo, rispettivamente per le operazioni attive e per quelle passive, dei buoni ordinari del tesoro annuali o di altri titoli similari eventualmente emessi dal Ministero dell'economia e delle finanze, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto, o, se più favorevoli per il cliente, emessi nei dodici mesi precedenti lo svolgimento dell'operazione"*.

Si tratta, in definitiva, di un meccanismo sostitutivo normativamente previsto, destinato ad operare, tra l'altro, ogni qualvolta, come nel caso di specie, sia stato applicato un tasso di interesse ultralegal in assenza di una pattuizione scritta in violazione di quanto disposto dal citato art. 117, quarto comma, TUB.



5.1. Ciò posto si osserva che costituisce circostanza pacifica tra le parti che gli interessi passivi relativi al rapporto di conto corrente sono stati computati procedendo ad una loro capitalizzazione trimestrale.

Invero, come correttamente evidenziato dalla parte istante, la capitalizzazione trimestrale degli interessi, va considerata illecita in quanto contrastante con il disposto dell'art. 1283 c.c.

La citata norma prevede che, in mancanza di usi normativi contrari, “*gli interessi scaduti possono produrre interessi solo dal giorno della domanda giudiziale o per effetto di convenzione posteriore alla loro scadenza, e sempre che si tratti di interessi dovuti almeno per sei mesi*”.

Invero, secondo l'orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. n. 2374/99, 3096/99, 3845/99, 12507/99, 4490/02 e 8442/02, 2593/03 e S.U. 21095/04) al quale questo giudice ritiene di aderire, gli usi in materia di capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi hanno natura pattizia e non normativa. Sul punto basti ricordare l'*iter* logico seguito dal Supremo Collegio nelle richiamate sentenze del 1999 in cui è stato messo in luce che non risulta che alla data di entrata in vigore del codice civile del 1942 vi fossero a livello nazionale usi normativi di capitalizzazione trimestrale degli interessi a carico del cliente da parte degli istituti di credito. Inoltre, gli accertamenti di usi anatocistici nelle raccolte locali sono tutti successivi al 1952, data in cui la clausola di capitalizzazione trimestrale fu inserita nelle Norme Bancarie Uniformi di conto corrente di corrispondenza, da intendersi quale proposta di condizioni generali di contratto da parte dell'ABI alle banche associate, il che esclude che la clausola rivestisse valore probatorio di usi locali preesistenti. Infine, nell'adesione a tali clausole non vi è riscontro in capo agli utenti del sistema creditizio del requisito soggettivo dell'uso normativo *ex art. 8* preleggi, dato dalla consapevolezza di attuare una norma giuridica, in quanto la clausola è inserita nei moduli predisposti dalle banche, come tali esclusi dall'eventuale trattativa privata e la cui sottoscrizione costituisce presupposto indefettibile per l'accesso al servizio bancario (cfr. Cass. n. 2374 del 16.3.99; n. 3096 del 30.3.99 e n. 12507 dell'11.11.99).

Ciò posto, in difetto del suddetto uso normativo, deve ritenersi illecita la capitalizzazione trimestrale degli interessi attuata dalla banca in quanto contrastante con la previsione delle disposizioni imperative di cui al citato art. 1283 c.c. perché contraria sia al termine semestrale minimo di capitalizzazione sia al principio di produzione di interessi su interessi solo dalla



domanda giudiziale ovvero per effetto di una convenzione successiva alla scadenza dell'obbligazione.

5.2. Da quanto sopra consegue la necessità di rideterminare il saldo di conto corrente procedendo ad un computo degli interessi passivi senza alcuna capitalizzazione. Questo giudice ritiene, infatti, di uniformarsi a quanto precisato dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui, accertata l'illegittima capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi per contrasto con il divieto di anatocismo stabilito dall'art. 1283 c.c., gli interessi a debito del correntista devono essere calcolati senza operare alcuna capitalizzazione in ciò considerata la non ravvisabilità nell'ordinamento di una consuetudine di capitalizzazione annuale degli interessi debitori né di necessario bilanciamento con gli interessi creditori (cfr. Cass. sezioni unite n. 24418 del 2/12/2010).

5.3. Tale computo degli interessi passivi, da determinare senza alcuna capitalizzazione, deve essere effettuato con riguardo all'intera durata del rapporto e non solo con riferimento al periodo precedente al 30.06.2000.

Al riguardo si osserva che l'art. 120 d.lgs n. 385/1993, come modificato dall'art. 25 del d.lgs n. 342/1999, ha demandato al CICR (Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio) di stabilire modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo, in ogni caso, che nelle operazioni di conto corrente sia assicurata nei confronti della clientela la stessa periodicità nel conteggio degli interessi debitori e creditori.

In attuazione di tale disposizione normativa è stata emanata la delibera CICR del 9.02.2000 che consente la capitalizzazione periodica degli interessi passivi a condizione che sia garantita la stessa periodicità nel conteggio degli interessi debitori e creditori.

Con riguardo ai contratti conclusi prima della sua entrata in vigore, l'art. 7 della richiamata delibera stabilisce che le condizioni applicate devono essere adeguate alle nuove disposizioni entro il 30.06.2000, con effetto dal successivo primo luglio. Quanto alle modalità di adeguamento la disposizione in esame prevede che *“qualora le nuove condizioni contrattuali non comportino un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, le banche e gli intermediari finanziari, entro il termine del 30.06.2000, possono provvedere all'adeguamento, in via generale, mediante pubblicazione*



sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Di tali nuove condizioni deve essere fornita opportuna notizia per iscritto alla clientela alla prima occasione utile e comunque entro il 31.12.2000. Nel caso in cui le nuove condizioni comportino un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, devono essere approvate dalla clientela”.

Invero, ritiene questo giudice che il riscontro richiesto dall'art. 7 della delibera CICR in ordine alle modalità dell'adeguamento e, quindi, la verifica richiesta da tale disposizione in ordine al peggioramento/miglioramento determinato dall'applicazione della nuova normativa debba essere effettuato in concreto, tenendo conto delle condizioni che la banca avrebbe dovuto legittimamente applicare.

Ne discende che in relazione ad un contratto di conto corrente che presenta prevalentemente, come nel caso di specie, un'esposizione debitoria per il correntista, le nuove condizioni determinano un peggioramento rispetto alla precedente situazione, legittimando la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi laddove in forza della previgente normativa, stante la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale di tali interessi, il correntista avrebbe diritto di chiedere la determinazione delle somme dovute senza alcuna capitalizzazione.

Né vale rilevare che la nuova disciplina garantisce, a fronte della capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, la stessa periodicità nella capitalizzazione degli interessi attivi, non potendo non considerarsi, come sopra esposto, la nullità della previgente clausola contrattuale e il fatto che il rapporto di conto corrente presenta un saldo prevalentemente passivo così che il correntista in concreto non si giova di tale forma di capitalizzazione per gli interessi attivi.

In definitiva, dunque il saldo del rapporto di conto corrente deve essere rideterminato procedendo al computo degli interessi passivi senza alcuna capitalizzazione per tutta la durata del rapporto.

6. Non sono infine dovute le commissioni di massimo scoperto. La parte istante sia nell'atto introduttivo di giudizio che nella successiva prima memoria ex art. 183, sesto comma, c.p.c. ha specificamente dedotto l'assenza di pattuizioni in ordine a tale onere, evidenziando che le parti non ne avevano concordato la misura e le modalità di computo. Tale assunto deve ritenersi fondato non essendo stato specificamente contestato dalla banca convenuta.

7. Ciò posto e fatto salvo quanto di seguito esposto con riguardo alle doglianze sollevate dagli istanti in ordine all'illegittimo addebito degli interessi relativi ai prodotti derivati *interest rate swap*, si osserva che il ctu, attenendosi ai criteri sopra enunciati, ha rideterminato il saldo del rapporto di conto corrente alla data del 14.03.2005 nell'importo di € 59.167,98.

Tanto premesso in relazione alle doglianze sollevate da parte attrice, va evidenziato che gli interessi passivi vanno computati al tasso sostitutivo di cui all'art. 117 TUB senza capitalizzazione alcuna anche con riguardo al periodo successivo al 19.12.2003.

Deve, infatti, convenirsi con quanto dedotto da parte attrice in ordine alla indeterminatezza del tasso di interesse indicato nel richiamato atto del 19.12.2003.

Dalla disposizione di cui al citato art. 117, comma 4, TUB emerge infatti la necessità che il saggio di interesse sia individuato in contratto attraverso una sua esatta determinazione ovvero con l'indicazione dei criteri a ciò necessari.

In particolare, se è vero che tale tasso di interesse può essere anche solo determinabile con l'indicazione dei relativi criteri, è altresì vero che è a tal fine necessario che ciò avvenga mediante richiamo a criteri oggettivi e controllabili di riferimento.

Tale situazione non ricorre, tuttavia, nel caso di specie laddove nel contratto è richiamato il *prime rate* inteso come tasso applicato dalla stessa banca creditrice alla sua migliore clientela.

In particolare, se deve ritenersi sufficientemente determinato il *prime rate* ABI atteso il riferimento a parametri fissati su base nazionale, quali possono essere considerati degli accordi interbancari, deve escludersi che tale determinabilità sia riscontrabile laddove sia stato richiamato il saggio di interesse passivo praticato dalla stessa banca creditrice alla sua migliore clientela, atteso che, in tal caso, la relativa individuazione viene demandata alla valutazione discrezionale e unilaterale dello stesso istituto creditore.

Da ciò tuttavia consegue unicamente la necessità di applicare il tasso sostitutivo di cui all'art. 117 TUB, non potendosi, invece, sostenere, come vorrebbero gli istanti che nessun interesse sia dovuto, trattandosi di una conclusione che contrasta con il chiaro disposto normativo di cui al citato art. 117 TUB.

8. Ciò posto con riguardo alle ulteriori doglianze sollevate dagli attori si osserva che, chiarito che l'atto del 19.12.2003 non integra un accordo transattivo, ma un piano di rientro e



che, con esso, non sono stati erogati alla parte istante reali finanziamenti, ma unicamente dilazionati i termini di pagamento, e, quindi, esaminate nel merito le doglianze sollevate dagli attori in ordine alla nullità delle originarie clausole negoziali e rideterminato il debito, computando gli interessi passivi secondo il meccanismo di cui al citato art. 117 TUB senza alcuna capitalizzazione trimestrale ed escludendo le commissioni di massimo scoperto anche per il periodo successivo al 19.12.2003, deve escludersi che debba procedersi ad ulteriori rideterminazioni.

Al riguardo si osserva in primo luogo che anche laddove dovesse ritenersi la nullità del predetto atto del 19.12.2003, non potrebbe per ciò escludersi che la banca convenuta possa vantare alcun credito nei confronti degli attori ovvero un credito inferiore a quanto sopra accertato, dovendo comunque aversi riguardo alle somme dovute quale saldo del rapporto di conto corrente sia pure rideterminato applicando gli interessi passivi al tasso ex art. 117 TUB ed escludendo ogni forma di capitalizzazione e le commissioni di massimo scoperto. Se è infatti vero che gli attori non hanno ricevuto alcun finanziamento temporaneo è altresì vero che gli stessi hanno fruito, sino alla data del 19.12.2003, della elasticità di cassa e che, come da conteggi effettuati dal ctu, il rapporto di conto corrente presentava un saldo passivo anche applicando il tasso sostitutivo di cui all'art. 117 TUB, escludendo le commissioni di massimo scoperto e conteggiando gli interessi passivi senza alcuna capitalizzazione.

D'altra parte una volta escluso che per il periodo successivo al 19.12.2003 gli interessi passivi debbano essere computati al *prime rate* istituto maggiorato di due punti (tasso convenzionale indicato nel richiamato atto quale corrispettivo dei finanziamenti temporanei o meglio della dilazione di pagamento) nessun altro addebito è derivato agli attori dal richiamato atto del 19.12.2003.

Ciò posto si osserva che le domande proposte non possono essere considerate fondate.

In primo luogo l'atto del 19.12.2003 non può essere considerato privo di causa, integrando, comunque, un piano di rientro la cui funzione è quella di rateizzare il pagamento di un debito né può essere considerato nullo in quanto concluso in frode alla legge. Chiarito infatti che lo stesso non ha sostituito l'originario rapporto contrattuale, considerato che gli attori sono ancora legittimati a sollevare ogni eccezione di nullità relativa a tale rapporto, deve escludersi che l'accordo del 19.12.2003 abbia costituito uno strumento per eludere l'applicazione di norme imperative.



La violazione delle norme di cui all'art. 117 TUB e 1283 c.c. può essere, infatti, fatta valere anche vigente l'atto del 19.12.2003.

In particolare, non potendosi ritenere che le originarie clausole contrattuali sulle siano state sostituite da una nuova disciplina contrattuale non discutibile, deve escludersi la dedotta annullabilità dell'atto del 19.12.2003 anche in relazione alla previsione di cui all'art. 1438 c.c., non avendo il piano di rientro sottoscritto dagli attori determinato un ingiusto vantaggio per la banca. Non può infatti ritenersi che con la sottoscrizione di tale atto si sia cristallizzato il credito della banca determinato conteggiando gli interessi ad un tasso non dovuto e computandoli con una capitalizzazione trimestrale tanto è vero che ne è stato rideterminato l'importo così che non è ravvisabile la situazione disciplinata dal menzionato art. 1438 c.c.

Si osserva infine che gli attori non hanno dimostrato le circostanze nelle quali è stato concluso tale contratto così che sene deve escludere l'annullabilità per violenza o dolo, in assenza di prova in ordine alla minaccia e agli artifici e raggiri di cui gli istanti sarebbero stati vittima.

9. Per quanto concerne infine le censure svolte in ordine alla natura usuraria degli interessi passivi applicati, va rilevato che l'aver determinato l'esatto rapporto di dare – avere tra le parti computando gli interessi passivi secondo il meccanismo previsto dall'art. 117 TUB ed escludendo del tutto le commissioni di massimo scoperto implica necessariamente che le somme dovute alla banca convenuta sono state determinate senza applicare interessi al tasso superiore al tasso soglia, qualunque sia il criterio seguito per accertare il superamento.

In ogni caso deve rilevarsi che il ctu nel suo primo elaborato ha evidenziato che al rapporto per cui è causa non sono mai stati applicati interessi passivi in misura tale da superare il tasso soglia di cui alla legge n. 108/1996.

Invero, sebbene le considerazioni sopra svolte in ordine al fatto che non possono essere stati applicati al rapporto per cui è causa interessi passivi in misura superiore al tasso soglia abbiano carattere assorbente, deve rilevarsi che questo giudice non condivide l'assunto sostenuto dall'attore secondo il quale, al fine di riscontrare il carattere usurario degli interessi, il TEG dovrebbe essere determinato includendovi le commissioni di massimo scoperto.

In particolare, il giudicante condivide i criteri seguiti dal ctu che si è, piuttosto, attenuto alle istruzioni impartite dalla Banca d'Italia che, con riguardo al periodo anteriore al 31.12.2009, ha precisato che restano escluse dal calcolo del TEG le commissioni di massimo scoperto, la cui natura usuraria va riscontrata separatamente.



Sul punto va evidenziato che le Istruzioni della Banca d'Italia, sebbene non abbiano valenza di norma primaria, sono espressamente richiamate dall'art. 2 della legge n. 108/1996, che attribuisce al Ministero del Tesoro, sentiti Banca d'Italia e Ufficio Italiano cambi, il compito di "rilevare trimestralmente il tasso effettivo globale medio, comprensivo di commissioni, di remunerazioni a qualsiasi titolo e spese, escluse quelle per imposte e tasse, riferito ad anno, degli interessi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari", ed è tale rilevazione del tasso effettivo globale medio (TEGM) ad essere pubblicato in Gazzetta Ufficiale, divenendo parametro di riferimento per gli intermediari per la verifica di rispetto del tasso soglia.

Peraltro, i Decreti Ministeriali annuali hanno sempre demandato alla Banca d'Italia la rilevazione dei tassi effettivi globali medi e i vari Decreti Ministeriali trimestrali, nel rendere pubblici i dati rilevati, hanno sempre disposto, all'art.3 che le banche e gli intermediari finanziari, al fine di verificare il rispetto del tasso soglia, si attengano ai criteri di calcolo indicati nelle Istruzioni emanate dalla Banca d'Italia.

Ne discende il carattere vincolante di tali Istruzioni che non includevano nella determinazione del TEGM le commissioni di massimo scoperto.

Ciò posto deve considerarsi la normativa di cui al Decreto Legge n. 185/2008, convertito nella legge n. 2/2009, il cui art. 2 *bis*, secondo comma, sancisce che "Gli interessi, le commissioni e le provvigioni derivanti dalle clausole, comunque denominate, che prevedono una remunerazione, a favore della banca, dipendente dall'effettiva durata dell'utilizzazione dei fondi da parte del cliente, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono comunque rilevanti ai fini dell'applicazione dell'articolo 1815 del codice civile, dell'articolo 644 del codice penale e degli articoli 2 e 3 della legge 7 marzo 1996, n. 108. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, emana disposizioni transitorie in relazione all'applicazione dell'articolo 2 della legge 7 marzo 1996, n. 108, per stabilire che il limite previsto dal terzo comma dell'articolo 644 del codice penale, oltre il quale gli interessi sono usurari, resta regolato dalla disciplina vigente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto fino a che la rilevazione del tasso effettivo globale medio non verrà effettuata tenendo conto delle nuove disposizioni".

Tale normativa è chiara nello stabilire, sul punto, una disposizione di carattere innovativo e non può essere intesa come norma di interpretazione autentica, come confermato dal richiamo alla "data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto" e dal fatto che viene demandato al Ministero dell'Economia e delle Finanze il compito di emanare disposizioni



transitorie, ferma, sino a nuova rilevazione, l'operatività della previgente disciplina, della cui diversità rispetto alla nuova normativa, si mostra, dunque, consapevole il legislatore.

Ciò posto si osserva che, in applicazione di detta norma, è stato emanato il Decreto Ministeriale 1.07.2009, che demanda alla Banca d'Italia il compito di procedere alla revisione delle istruzioni per la rilevazione del tasso effettivo globale medio prevista dalle citate disposizioni di legge e, in forza di detta previsione, l'Istituto di Vigilanza ha emanato, nell'agosto 2009, le nuove Istruzioni.

D'altra parte ove si calcolasse il TEG includendo la commissione di massimo scoperto, procedendo poi a confrontare tale dato con il TEGM e la soglia anti usura rilevati nei decreti ministeriali vigenti negli anni precedenti l'1.01.2010 verrebbero confrontati tra loro dati non omogenei, essendo il TEGM stato individuato senza considerare la commissione di massimo scoperto.

La formula seguita dal Ministero del Tesoro e dalla Banca d'Italia per rilevare trimestralmente il TEGM applicato dalle banche deve essere utilizzata anche per accertare se di fatto la singola banca abbia rispettato o meno detta soglia nell'addebitare costi di credito nel singolo rapporto di conto corrente. Sarebbe, infatti, iniquo per gli intermediari, vincolati al rispetto di un tasso soglia conteggiato secondo una metodologia volta a contenerne il dato, effettuare una verifica, circa l'effettivo tasso applicato, seguendo una metodologia di calcolo diversa, che, qualora utilizzata in sede di rilevazione del TEGM, avrebbe condotto a un tasso soglia più elevato.

Ciò posto questo giudice è consapevole del fatto che l'interpretazione richiamata da parte attrice è stata fatta propria da parte della giurisprudenza, ma ritiene di aderire ad altro orientamento che, di recente, ha ricevuto l'avallo anche di una parte della giurisprudenza di legittimità secondo il quale *"la commissione di massimo scoperto (CMS), applicata fino all'entrata in vigore dell'art. 2 bis del d.l. n. 185 del 2008, introdotto con la legge di conversione n. 2 del 2009, è "in thesi" legittima, almeno fino al termine del periodo transitorio, fissato al 31 dicembre 2009, posto che i decreti ministeriali che hanno rilevato il tasso effettivo globale medio (TEGM) - dal 1997 al dicembre del 2009 - sulla base delle istruzioni diramate dalla Banca d'Italia, non ne hanno tenuto conto al fine di determinare il tasso soglia usurario (essendo ciò avvenuto solo dall'1 gennaio 2010); ne consegue che l'art. 2 bis del d.l. n. 185, cit. non è norma di interpretazione autentica dell'art. 644, comma 3, c.p., ma disposizione con portata innovativa"*



dell'ordinamento, intervenuta a modificare - per il futuro - la complessa disciplina, anche regolamentare (richiamata dall'art. 644, comma 4, c.p.), tesa a stabilire il limite oltre il quale gli interessi sono presuntivamente sempre usurari. Ne deriva, inoltre, che, per i rapporti bancari esauritisi prima dell'1 gennaio 2010, allo scopo di valutare il superamento del tasso soglia nel periodo rilevante, non deve tenersi conto delle CMS applicate dalla banca ma occorre procedere ad un apprezzamento nel medesimo contesto di elementi omogenei della rimunerazione bancaria, al fine di pervenire alla ricostruzione del tasso soglia usurario, come sopra specificato" (cfr. Cass. n. 12965 del 22.06.2016 e n. 22270 del 3.11.2016).

In particolare, nelle menzionate pronunce, la Corte di legittimità, dopo aver chiarito il carattere innovativo e, quindi, non retroattivo della normativa di cui alla legge n. 2/2009, ha evidenziato "la necessità di utilizzare nella rilevazione dei tassi usurari dati tra loro effettivamente comparabili" precisando che "la fattispecie della cd usura oggettiva (presunta) o in astratto è integrata a seguito del mero superamento del tasso soglia che a sua volta viene ricavato mediante l'applicazione di uno spread sul TEGM; posto che il TEGM viene trimestralmente fissato dal Ministro dell'Economia sulla base delle rilevazioni della Banca d'Italia, a loro volta effettuate sulla scorta della metodologia indicata nelle più volte richiamate Istruzioni, è ragionevole che debba attendersi simmetria tra la metodologia di calcolo del TEGM e quello di calcolo dello specifico TEG contrattuale. Il giudizio in punto di usurarietà si basa infatti, in tal caso, sul raffronto tra un dato concreto (lo specifico TEG applicato nell'ambito del contratto oggetto di controversia) e un dato astratto (il TEGM rilevato con riferimento alla tipologia di appartenenza del contratto in questione) sicché se tale raffronto non viene effettuato adoperando la stessa metodologia di calcolo, il dato che se ne ricava non può che essere in principio viziato (...) In definitiva quand'anche le rilevazioni effettuate dalla Banca d'Italia dovessero considerarsi inficate da un profilo di illegittimità (...) questo non potrebbe in alcun modo tradursi nella possibilità per l'interprete di prescindervi ove sia in gioco (...) l'applicazione delle sanzioni penali e civili derivanti dalla fattispecie della cd usura presunta dovendosi allora ritenere radicalmente inapplicabile la disciplina anti usura per difetto dei tassi soglia rilevati dall'amministrazione".

9. Tanto esposto si osserva che nell'atto introttivo di giudizio gli attori hanno evidenziato che la banca convenuta aveva illegittimamente addebitato sul conto corrente oneri relativi a prodotti derivati *interest rate swap* per € 40.000,00 in assenza di una pattuizione in tal senso.

Ciò posto deve rilevarsi che se è vero che sul punto nessuna allegazione difensiva è stata svolta dalla banca convenuta, è altresì vero che deve evidenziarsi la genericità dell'assunto di parte attrice che si è limitata a rappresentare che "mai la società odierna attrice ha stipulato alcuna pattuizione relativa a tali addebiti".



Invero, premesso che l'onere di contestazione riguarda non la valutazione di un fatto (illegittimità dell'addebito), ma il fatto storico in sé considerato, deve rilevarsi che tale onere presuppone, a sua volta, un'allegazione precisa del fatto da contestare.

Ciò posto si osserva che nelle deduzioni difensive svolte in citazione non è chiaro quale sia la pattuizione di cui si nega la stipula e, in particolare, se gli istanti abbiano negato l'acquisto dei prodotti derivati *interest rate swap* cui si riferiscono gli oneri di cui si discute, che, quindi, non sarebbero dovuti, ovvero se si siano limitati ad allegare che non era stato concordato di addebitare in conto corrente gli oneri relativi al prodotto derivato acquistato, viceversa, in tal caso, dovuti.

La mancanza di unicità nell'allegazione non consente di attribuire rilievo all'atteggiamento difensivo della convenuta, così che le somme addebitate per le operazioni di cui si discute non possono essere scomputate.

10. Ciò posto si osserva che la banca convenuta che, per tutta la durata del giudizio, ha indicato nella P... e nel C... i fideiussori della S... in comparsa conclusionale ha evidenziato che gli stessi non sarebbero legittimati a sollevare le eccezioni sollevate dalla società titolare del conto corrente in quanto avrebbero instaurato un rapporto autonomo di garanzia.

Invero, alla luce di tali rilievi appare necessario procedere alla individuazione del discriminio tra garanzia personale e contratto autonomo di garanzia, tenuto conto dei diversi orientamenti espressi sul punto dalla giurisprudenza con particolare riguardo al significato da attribuire alle clausole “a prima richiesta” e “senza eccezioni” contenute in alcuni contratti.

Al riguardo si osserva che alcune pronunce affermano l'equipollenza delle clausole “a prima richiesta” e “senza eccezioni” e l'idoneità a precludere al garante, in deroga all'art. 1945 c.c., l'opponibilità al creditore delle eccezioni relative al rapporto principale (Cass., n. 65/2012; Cass., n. 29215/2008). Secondo un altro orientamento è essenziale l'inserimento dell'espressione “senza eccezioni” al fine di ritenere l'autonomia dell'obbligazione del garante (Cass., n. 19300/2005; Cass., n. 3964/1999). In linea con tale impostazione si pone la sentenza n. 3947/2010 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, la quale, affermando che “*la clausola a prima richiesta e senza eccezioni dovrebbe di per sé orientare l'interprete verso l'approdo alla fattispecie autonoma del Garantievertrag, salvo evidente, patente, irredimibile discrasia con l'intero contenuto “altro” della convenzione negoziale*”, sembra aver ritenuto necessario l'impiego congiunto delle due espressioni al fine di ottenere il distacco delle obbligazioni del garante rispetto a quelle del debitore.



Tanto si desume, secondo una parte della dottrina, dal fatto che in altre occasioni la stessa Corte di Cassazione ha impiegato la congiunzione disgiuntiva “o” proprio al fine di affermare l’equivalenza delle clausole (così Cass., n. 22107/2010).

Invero, come chiarito in altre pronunce di questo Tribunale, l’indirizzo giurisprudenziale che ritiene insufficiente ai fini dell’affermazione del carattere astratto della garanzia l’impiego della sola clausola “a prima richiesta” o equivalente, tende ad assimilare tale pattuizione alla clausola “*solve et repete*”, la quale vale a collocare, sotto il profilo funzionale ed effettuale, la garanzia personale a metà strada tra il contratto autonomo di garanzia e la fideiussione.

Nel contratto autonomo di garanzia, a differenza che nella fideiussione, caratterizzata da un inscindibile collegamento tra obbligazione principale e obbligazione di garanzia, il garante in linea di principio non può opporre eccezioni relative al rapporto principale perché il debito nascente dal rapporto di valuta rimane estraneo al rapporto di garanzia, tanto che l’obbligo del garante diviene attuale a fronte della semplice richiesta del beneficiario, senza che venga in considerazione l’effettivo inadempimento del debitore principale.

Ciò comporta che le eccezioni relative al rapporto di valuta non solo non possono essere opposte dal garante al creditore garantito, ma non possono essere fatte valere neanche in sede di rivalsa (artt. 1203 n. 3 e art. 1299 c.c.) perché esterne al rapporto di provvista. L’effetto di tale regime è, dunque, il trasferimento di ogni eventuale controversia nel rapporto di valuta.

La rescissione del legame con l’obbligazione principale consente al beneficiario di ottenere un vantaggio analogo a quello conseguibile con una cauzione reale.

La funzione cauzionale, ottenuta con la disponibilità immediata di una somma corrispondente al valore del credito in caso di contestazione in ordine all’esistenza, all’esigibilità o all’ammontare del credito stesso per tutto il periodo in cui dovessero protrarsi dette contestazioni, si distingue dalla *causa cavendi* propria della fideiussione, coincidente con la possibilità di ottenere la somma oggetto del debito in caso di inadempimento del debitore.

La prima si distingue e assorbe la seconda in quanto presenta un *quid pluris*, l’esonero del beneficiario dal pregiudizio derivante dalle contestazioni del credito garantito.

Le considerazioni che precedono conducono alla conclusione per la quale la clausola a prima richiesta, ove sia impiegata da sola, ossia non congiuntamente alla clausola “senza eccezioni”, non può essere considerata un indice della rescissione della garanzia dal rapporto fondamentale e, quindi, un elemento sintomatico che consente la sussunzione del negozio nel contratto autonomo di garanzia, ma, in assenza di elementi che denotino l’autonomia



dell'obbligazione del garante, vale a connotare la garanzia in termini di fideiussione con clausola *solve et repete*.

Ciò posto deve evidenziarsi che la banca convenuta non ha depositato né in allegato alla comparsa di risposta ovvero alle memorie ex art. 183 e 184 c.p.c. né nelle udienze precedenti la concessione dei termini di cui all'art. 184 c.p.c. il contratto di garanzia concluso dal C. e dalla P. così che non può ritenersi provato l'assunto sostenuto negli scritti difensivi conclusivi.

11. Tanto esposto si osserva che la banca convenuta nel costituirsi in giudizio ha chiesto di "confermare l'ammontare del credito vantato dall'odierna comparente nei confronti degli attori nell'importo qui indicato di euro 133.868,38 alla data del 13 aprile 2005".

Considerata l'ambiguità lessicale della espressione utilizzata "confermare" che sembrerebbe evocare più una richiesta di accertamento che non di condanna, pur volendosi attribuire rilievo alla richiesta di emissione di un'ordinanza ingiuntiva di pagamento ex art. 186 ter c.p.c. formulata sin dall'atto di costituzione e ritenere che la convenuta abbia voluto proporre una domanda di condanna della controparte al pagamento della suindicata somma di € 133.868,38, in cui dovrebbe ritenersi inclusa la richiesta di pagamento della minor somma risultata a suo credito, deve osservarsi che tale domanda non può trovare accoglimento, dovendosi dare atto della tardività della costituzione della  Banca s.p.a. che, citata per l'udienza del 20 luglio 2005, si è costituita con comparsa depositata il 16.09.2005, decadendo così dalla possibilità di avanzare domande riconvenzionali.

12. Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza nel rapporto tra gli attori e la convenuta e vanno dichiarate irripetibili e/o compensate nel rapporto con gli eredi di A. C. in quanto non costituiti e attesa la marginale posizione processuale.

Per le stesse ragioni le spese di ctu vanno poste a carico definitivo della convenuta soccombente.

P.Q.M.

– accerta che la convenuta ha applicato al rapporto n. 11290 -00 (successivamente n. 41435353) somme non dovute a titolo di interessi passivi computati al tasso ultralegale, illegittimamente computati con capitalizzazione trimestrale degli interessi e commissioni di massimo scoperto non dovute, con conseguente nullità dei contratti di fideiussione



limitatamente a tali importi e accerta che il credito vantato dalla convenuta, alla data del 14.03.2005, corrisponde all'importo di € 59.167,98;

- rigetta la domanda proposta dagli attori per sentir dichiarare la nullità o disporre l'annullamento dell'atto del 19.12.2003;
- dichiara inammissibile la domanda riconvenzionale proposta da parte convenuta;
- condanna la convenuta a rifondere agli attori le spese di lite che liquida in € 6.840,00 di cui € 340,00 per spese, oltre accessori di legge;
- compensa le spese di lite nel rapporto con P. B.;
- dichiara le spese di lite irripetibili nel rapporto con i contumaci;
- pone le spese di ctu a carico della banca convenuta.

Latina, 17 gennaio 2017

Il Giudice

Sentenza n. 927/2017 pubbl. il 02/05/2017

RG n. 1656/2017 /2005

Repert. n. 1656/2017 del 02/05/2017

